

COPIA



COMUNE DI FARA VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
I convocazione pubblica seduta

N. **36** reg. del **26-09-2019**

PROT. N. _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FARA VICENTINO, VALDAGNO E ARSIERO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE GENERALE.

Il giorno **ventisei** del mese di **settembre** duemiladiciannove nella solita sala delle adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **MARIA TERESA SPEROTTO**, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **CAPORRINO ANTONIO**. Fatto l'appello risultano:

SPEROTTO MARIA TERESA	P	CAROLLO ATTILIO	P
CANAGLIA ARFEO	P	RIZZATO LUCIANO	P
SPEROTTO SABRINA	P	LAZZARETTO CHIARA	P
ZANETTI EMILIANO	P	LIEVORE GIANNI	P
DALLA VALLE RENZO	P	LAZZARETTO EMANUELE MARIA	Ag
BORIN GIORGIO	P	BORIN SABRINA	P
SAUGO GRAZIANO	P		

Presenti n° 12 - Assenti n° 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la segreteria comunale di Fara Vicentino (prima convenzionata con i Comuni di Zanè, Montecchio Precalcino e Schiavon) è vacante dal 20.08.2019;

VISTA la nota prot. n. 0061104 del 27.08.2019 con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione del Veneto ha incaricato della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Fara Vicentino (VI) il Dott. Caporrino Antonio per il periodo 01.09.2019 – 30.11.2019;

OSSERVATO che l'art. 10, c. 1, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali prevede che *“I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria”*;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Fara Vicentino è pervenuta ad un accordo con i Comuni di Valdagno (VI) e Arsiero (VI), circa l'opportunità di procedere alla costituzione di una convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario comunale;

ESAMINATO lo schema della convenzione che sarà stipulata con i Comuni di Valdagno e Arsiero al fine di disciplinare i reciproci rapporti, che si allega sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che prevede:

- che il ruolo di comune capo-convenzione verrà svolto dal Comune di Valdagno;
- la presenza del Segretario presso questo Ente nella misura settimanale del 22,22%;

PRECISATO che tale scelta si pone quindi nell'ottica di una fattiva collaborazione tra enti al fine di migliorare i servizi, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché ai principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

RICHIAMATO l'art. 98, comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, il quale stabilisce che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, (ora Ministero dell'Interno) individuando in tale strumento, il modo più adatto per lo svolgimento in forma coordinata di funzioni e servizi, permettendone l'attuazione progettuale con efficienza e con razionalizzazione delle risorse umane;

VISTI:

- l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- le deliberazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 113/2001, n. 150/1999 e n. 164/2000;

VISTO l'art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come modificato dalla legge di conversione 30/07/2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi Consigli d'Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione regionale Veneto;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell'art. 42, comma 2° lettera c) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'urgenza a provvedere al fine di rendere operativa quanto prima la sede convenzionata;

Relaziona il Sindaco;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per l'immediata esecutività;

DELIBERA

1. di approvare la costituzione di una nuova sede di segreteria comunale convenzionata, fra i comuni di Fara Vicentino (VI), Valdagno (VI) e Arsiero (VI), di classe 1^a B, individuando come Comune Capo Convenzione il Comune di Valdagno, con decorrenza dall'effettiva presa di servizio del Segretario in detta nuova sede convenzionata;
2. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione costituito da n. 11 (undici) articoli, da stipulare fra i tre Sindaci dei Comuni individuati al punto precedente, come da allegato sub. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la nuova convenzione di segreteria:
 - avrà la durata fino al 31/12/2022 e decorre dall'assunzione in servizio del Segretario comunale in detta nuova sede convenzionata, conseguente alla nomina dello stesso da parte del Sindaco capo-convenzione;
 - successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione regionale Veneto, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria per i consequenziali provvedimenti di competenza;
 - costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetterà d'ufficio al Segretario comunale titolare del comune di Valdagno;
 - diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del Segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale;
4. di dare mandato alla Giunta Comunale per le eventuali integrazioni e modificazioni da apportare allo schema di convenzione su richiesta dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA/SEGRETERIA/ TRIBUTI/SOCIALE/SPORT	
VISTO: parere favorevole per la Regolarita' contabile	VISTO: parere favorevole per la Regolarita' tecnica	
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Servizio	
f.to STRAZZABOSCO SABRINA	f.to STRAZZABOSCO SABRINA	

IL SINDACO

f.to MARIA TERESA SPEROTTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. CAPORRINO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio

Fara Vicentino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. CAPORRINO ANTONIO

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 giorni dal _____

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. CAPORRINO ANTONIO